

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5052 del 08/09/2025
Oggetto	Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico lungo la sponda sinistra del Fiume Reno in Comune di Poggio Renatico (FE) a fini venatorio naturalistici. Procedimento BO05T0225. Concessionario: Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA"
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5261 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico lungo la sponda sinistra del Fiume Reno in Comune di Poggio Renatico (FE) a fini venatorio naturalistici. Procedimento BO05T0225.

Concessionario: Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA"

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che con determinazione n. 28151 del 24/12/2024 la Regione Emilia-Romagna - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, ha disposto, per le aree private, il Rinnovo dell'Autorizzazione all’Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA" - CF/P.IVA 93018580386 per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2031;

RICHIAMATA la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-2382 del 16/05/2018 con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA, ha rilasciato all’Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA" - CF/P.IVA 93018580386, il Rinnovo di Concessione di occupazione di area demaniale a fini venatorio-naturalistici con scadenza al 31/12/2023, relativa all’occupazione di area demaniale sita lungo la sponda sinistra del fiume Reno in Comune di Poggio Renatico (FE), censita catastalmente al Foglio 45, Mappali 23 e 24, quale prolungamento dell'oasi-bosco Panfilia;

PRESO ATTO della domanda acquisita agli atti con prot. n. PG.2024.83356 del 07/05/2024 con cui l'Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA" CF/P.IVA 93018580386, con sede legale a Ferrara in Via Mac Alister, 31 nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Giorgio Padroni C.F. PDRGRG47R09G972O, ha presentato istanza di rinnovo di concessione fuori termine, relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con Determina n. DET-AMB-2018-2382 del 16/05/2018;

PRESO ATTO altresì delle integrazioni acquisite agli atti con prot. n. PG/2025/19073 del 31/01/2025 e prot. PG.2025.15581 del 27/01/2025, con cui il Sig. Giorgio Padroni C.F. PDRGRG47R09G972O, Rappresentante Legale dell'Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA" CF/P.IVA 93018580386, comunica la rinuncia all'uso venatorio, non esercitando all'interno dell'area alcuna attività di tipo venatorio (come da Determina della Regione Emilia-Romagna nr. 14071 del 03.10.2005) precisando inoltre la disponibilità ad istituire un c.d. "Riservino" con ampliamento dell'area attualmente oggetto dall'AFV e quale prolungamento ai fini naturalistici dell'oasi-bosco Panfilia;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 68 del 26.03.2025 senza che nei 30 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona ZSC/ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Rete Natura 2000 cod. IT4060009 "Bosco di Sant'Agostino o Panfilia";

DATO ATTO che con prot. PG/2023/26060 del 11/02/2025, la scrivente Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata asincrona, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. – art. 14 Bis, ai fini dell'acquisizione dei pareri da parte degli Enti competenti;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– *Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna*: Nulla Osta idraulico per rinnovo della concessione (conferma delle prescrizioni indicate nel Disciplinare tecnico allegato alla Determinazione n. 2382 del 16/05/2018), acquisito agli atti con prot. n. PG/2025/44110 del 07/03/2025);

– *Comune di Poggio Renatico*: Parere favorevole di competenza, acquisito agli atti con prot. nr. PG/2025/45196 del 10/03/2025;

– *Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane - Area Biodiversità*: Esito di screening di incidenza ambientale (VIncA) acquisito agli atti con prot. nr. PG.2025.63155 del 03.04.2025;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico allegato, parte integrante della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione;

DATO ATTO che in data 10/04/2025 la *Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)* del Ministero dell'Interno ha rilasciato, a riguardo del Sig. Giorgio Padroni - C.F. PDRGRG47R09G972O, la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

VERIFICATO che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2025;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 150,25 per l'occupazione di area del demanio idrico a fini venatorio naturalistici;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00 come già costituito;

ACCERTATO che la richiedente:

- in data 26/04/2024 ha versato l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 18/08/2025 l'importo di € 150,25 a titolo di canone dovuto per l'annualità 2025;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA" - CF/P.IVA 93018580386 unicamente per gli aspetti demaniali e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico lungo la sponda sx del Fiume Reno, in Comune di Poggio Renatico (FE), a fini venatorio naturalistici, in prolungamento dell'oasi-bosco Panfilia, con espresso divieto di caccia, in area catastalmente identificata al Foglio 45, Mappali 23 e 24 del medesimo Comune - codice pratica BO05T0225;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, (comprensivo delle allegate condizioni e prescrizioni derivanti dai Pareri e Nulla Osta rilasciati dagli Enti competenti), come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/08/2025 (prot. 28/08/2025.0153116.E);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in € 150,25;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara, Ing. Marco Bianchini;
10. che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda Faunistico Venatoria "CHIESA NUOVA" - CF/P.IVA 93018580386 (codice pratica BO05T0225).

Limitatamente agli obblighi e alle condizioni di carattere generale, si precisa che trovano applicazione unicamente se e nella misura in cui risultino direttamente pertinenti all'uso specificamente autorizzato.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al Fiume Reno, identificata catastalmente al Foglio 45, Mappali 23 e 24 del Comune di Poggio Renatico (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata a fini venatorio naturalistici con occupazione di area del demanio idrico lungo la sponda sx del Fiume Reno nel Comune di Poggio Renatico (FE), loc. Chiesanuova, quale prolungamento dell'oasi-bosco Panfilia.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato € 150,25 e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge.

In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. **La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.**
2. **Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.**

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione BO05T0225;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

Si riportano le prescrizioni contenute nel:

- **Nulla Osta Idraulico** in allegato al presente Disciplinare e parte integrante dell'Atto di concessione, acquisito agli atti con prot. PG/2025/0044110 del 07/03/2025, rilasciato dall'*Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna*:

“..Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area in sponda sinistra del fiume Reno non altera negativamente alcuno regime idraulico; Stante l'esito positivo dell'istruttoria, Nulla Osta al rinnovo della concessione e si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla determinazione n. 2382 del 16/05/2018, e che il concessionario è altresì obbligato al rispetto dello stesso. L'inosservanza da parte del concessionario delle condizioni contenute nel disciplinare potrà costituire causa di decadenza della concessione...”.

- *Nulla Osta Idraulico di cui all'atto della Regione Emilia-Romagna Protezione Civile Num. 684 del 27/02/2018 (allegato alla determinazione n. 2382 del 16/05/2018):*

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna.

2. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.
3. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
5. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
6. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali.
7. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione

concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

10. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.

11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

12. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Bologna.

13. L'Azienda Faunistico Venatoria non potrà porre limitazioni all'accesso, con qualsiasi mezzo, del personale di quest'Amministrazione o degli operai e mezzi d'opera da essa comandati e delle persone e mezzi da essa autorizzati.

14. Tutti i lavori, interventi di manutenzione, ecc. che quest'Amministrazione intenda eseguire non potranno essere impediti, né si potranno imporre limitazioni nei tempi e modi della loro esecuzione, quindi il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario.

15. Gli incaricati da questa od altre Amministrazioni potranno effettuare le catture o gli abbattimenti d'animali che si ritengano dannosi per la conservazione delle arginature.

16. Si dovrà comunicare a quest'Amministrazione ogni atto o fatto dannoso per le opere idrauliche che il personale di sorveglianza dell'A.F.V. dovesse rilevare.

17. Nel transito nei terreni demaniali e nella posa delle tabelle si dovrà evitare di arrecare danni agli argini ed alle colture in atto.

18. Non si potranno imporre restrizioni all'utilizzo agricolo dei terreni, in particolare non si potranno impedire, far anticipare o far posticipare l'esecuzione d'operazioni colturali o sfalci né impedire l'utilizzo delle macchine agricole da parte dei titolari di concessione dei medesimi terreni per l'utilizzo agricolo e/o per lo sfalcio.

19. Le tabelle dovranno essere poste nei punti che arrechino il minor fastidio all'utilizzo agricolo ed allo sfalcio, (quindi solo presso gli accessi\ rampe); nel caso dovessero essere abbattute sarà cura degli incaricati dell'A.F.V. effettuarne il riposizionamento.

20. È fatto assoluto divieto di recintare l'area assentita ed installare manufatti, anche precari, fissi o semi fissi, di qualsiasi genere, nonché' la piantumazione di specie arbustive e/o arboree; è consentito solo la semplice infissione nel terreno, senza fondazioni in cemento, di pali per le tabelle indicatrici nei punti indicati all'art.19.

21. Il concessionario dovrà in ogni modo rispettare le norme di polizia idraulica previste dal T.U. 25 luglio 1904, n. 523, i relativi regolamenti sulle opere idrauliche e tutte le eventuali disposizioni delle Autorità competenti nonché' quanto contenuto nella D.G.R. 667\2009 e s.m.i.

22. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'attività assentita saranno a totale carico del Concessionario. ...".

- ***Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)*** in allegato al presente Disciplinare e parte integrante dell'Atto di concessione, acquisito agli atti con prot. nr. PG.2025.63155 del 03.04.2025, rilasciato dalla *Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane - Area Biodiversità*:
“... Espletata la procedura di Screening di incidenza, dalla quale si evince che il Progetto in oggetto non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la presente comunichiamo l'esito positivo della Valutazione di incidenza ambientale...”.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. È compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.